



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 52 del 30 luglio 2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2020

Settore: Settore 1 - Servizi Istituzionali Finanziari E Gestione Risorse Umane

Servizio: Servizio Gestione Entrate

Tipo Atto: Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 20:05 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Marco Padovani nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e così composto:

	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella	P	
Gorgerino Antonella		AG
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia		A
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene		A
Pilastrini Leonardo	P	
Porciani Gianmarco		A
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo		A

Consiglieri assegnati n. 17

Presenti n. 12

Assenti n. 5

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, Simone Cucinotta.

Scrutatori: Bonfantoni Francesco, Cafaro Alberto, Ramello Sabrina.

Il Presidente del Consiglio Comunale riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1 commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n.147) nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- Imposta Municipale Propria (IMU),
- Tassa sui rifiuti (TARI),
- Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI)”*;

RILEVATO che la disciplina di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale alla definizione delle scadenze del tributo così come le tariffe ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683, *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- stabilisce, al comma 660, che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;
- precisa al comma 688 le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31.12.2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con

un'autonoma obbligazione tributaria;

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA);
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);
- ai fini dell'applicazione della TARI le utenze sono suddivise tra domestiche e non domestiche;
- i costi del servizio sono suddivisi in fissi e variabili;

CONSIDERATO che le tariffe sono articolate in:

- tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb;
- tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;

RICORDATO che:

- la Legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Centro, Ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22.11.2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Fucecchio è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;

RICHIAMATI:

- la determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: *“Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali”* – CIG4726694F44, al *“Concorrente 2”* (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.) ed approvato l'allegato A in cui si riepiloga l'offerta economica, oggetto di aggiudicazione, distinta in servizi base e accessori;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.12.2016, con la quale il Comune di Fucecchio ha approvato il Progetto di Fusione per incorporazione in Quadrifoglio S.p.A, che ha assunto poi la denominazione *“Alia Servizi Ambientali Spa”* in forma abbreviata Alia S.p.A., delle società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, e, tra l'altro, ha dato atto che al perfezionamento delle procedure di affidamento da parte di Ato Toscana Centro, Alia S.p.A. sarebbe risultato affidatario unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito Toscana Centro per un periodo di venti anni dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio;

PRECISATO che:

- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori;
- i Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

RICORDATO che:

- relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, dall'anno 2002 fino all'anno 2019, non essendo l'Ente dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della TARI;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 9 del 27.03.2019, ha approvato il Piano Economico Finanziario TARI anno 2019, nell'ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 57-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che aveva modificato la normativa TARI introducendo il comma 683-bis nella L. 147/2013, il quale prevedeva che *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

CONSIDERATO, che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimi (EGATO) per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

DATO ATTO che, a seguito delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni di ARERA nn. 443-444 del 31/10/2019, sono state definite nuove modalità per i Comuni, i gestori del servizio rifiuti e gli EGATO relativamente alla predisposizione dei piani economico finanziari, alla loro validazione e successiva approvazione da parte di ARERA, e alle correlate deliberazioni di approvazione delle tariffe;

CONSIDERATO che:

- il quadro con riferimento al quale l'Autorità ha impostato i propri provvedimenti regolatori si colloca in un periodo antecedente gli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia";

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il Decreto Legge 6/2020, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il D.P.C.M. 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, inizialmente riferite alla regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, e, in particolare, prevedendo:
 - la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
 - la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentissero il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
 - la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 - la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
 - il D.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ha sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo D.P.C.M. che ha altresì precisato:

- *“l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze”* tanto che il citato allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, comunque chiarendo che *“il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste”*;
- il Decreto Legge 19/2020 stabilisce che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari ed il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell’ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
- l’elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all’obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;
- con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:
 - con il D.P.C.M. 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal D.P.C.M. 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
 - con il D.P.C.M. 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

CONSIDERATO altresì:

- il DPCM 17/05/2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”* (G.U. n. 126 del 17.05.2020);
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, cosiddetto. *“Decreto Rilancio”* (G.U. n. 128 del 19.05.2020);
- la L. 22 maggio 2020, n. 35, recante la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

DATO ATTO che, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, l’art. 107, comma 4, del D.L. 17.03.2020 n. 18 c.d. *“Cura Italia”*, aveva differito il termine per la determinazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020;

VISTO che l'art. 107, comma 2, del D.L. 17.03.2020 n. 18 c.d. "*Cura Italia*", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/00 (TUEL) al 31 luglio 2020, ulteriormente differito al 30 settembre 2020, in seguito alla conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (*Decreto Rilancio*);

DATO ATTO che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (*Decreto Rilancio*) ha abrogato il comma 683-bis della L. 147/2013 e l'art. 107, comma 4, del D.L. 17.03.2020 n. 18, allineando i termini di approvazione delle tariffe TARI al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, sopra richiamato;

DATO ATTO che, in considerazione dell'emergenza, il legislatore, per consentire un più lungo periodo di recepimento dei Piani Finanziari dei Rifiuti (PEF) ha previsto all'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (*Decreto Cura Italia*) che "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

VALUTATO di avvalersi della suddetta possibilità prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stante il periodo di emergenza epidemiologica passato ed ancora in essere, e le difficoltà alla predisposizione del Piano Economico Finanziario, secondo il nuovo metodo ARERA, nei termini ordinari previsti;

PRESO ATTO che ARERA con delibera n. 158/2020 ad oggetto "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*" interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

TENUTO CONTO della proposta di manovra avanzata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 120 del 16 luglio 2020 che nel rispetto della normativa in materia, si configura in continuità con le tariffe TARI anno 2019 approvate da questo Organo, ad esclusione delle agevolazioni previste per gli esercizi commerciali localizzati nell'area interessata dai lavori di riqualificazione di Piazza Montanelli, in quanto valevoli esclusivamente per il 2019;

CONSIDERATO che nell'ambito della suddetta delibera, le utenze non domestiche (UND) destinatarie dell'intervento sono state ripartite in quattro gruppi:

- Attività risultanti sottoposte a sospensione (conclusa) Tab. 1a;
- Attività risultanti sottoposte a sospensione (in corso) Tab. 1b;
- Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa Tab. 2;
- Attività risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda Tab. 3;

CONSIDERATO altresì che, sempre nell'ambito della suddetta deliberazione ARERA non riveste carattere obbligatorio l'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche;

DATO ATTO che la suddetta deliberazione di ARERA presenta diverse criticità, evidenziate anche dalla conferenza dei Presidenti Anci Regionali con nota del 11.05.2020, riguardanti vari aspetti, dalla copertura finanziaria, alle competenze e potestà regolamentare, fino a problematiche

applicative per i Comuni;

CONSIDERATE, in particolare, le problematiche applicative da parte dei Comuni circa la riduzione “obbligatoria” stabilita da ARERA, evidenziante da Anci nella nota sopra riportata: *“L’art. 1, nell’introdurre una riduzione obbligatoria per le attività costrette alla chiusura sulla base dei provvedimenti nazionali o regionali, non considera:*

- a) che i coefficienti (Kd) minimi e massimi di riferimento non sono quelli del Dpr n. 158 del 1999, ma sono quelli deliberati dai Comuni nel 2019 in attuazione della facoltà, prevista dalla norma, di aumentarli o diminuirli del 50%. L’applicazione del metodo normalizzato implica che anche la variazione anche di un singolo kd determina la modifica di tutte le tariffe e quindi rende inapplicabile la facoltà prevista dall’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Cura Italia) che consente ai comuni di approvare per il 2020 le stesse tariffe 2019 e definire le riduzioni/agevolazioni per altre vie molto più semplici;*
- b) che nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulle base delle categorie previste dal Dpr n. 158 del 1999, e l’informazione relativa ai codici Ateco non è normalmente presente. Attuare quanto previsto da Arera richiederebbe una visura camerale per ogni società e l’inserimento manuale della riduzione. (...);*
- c) che non c’è certezza che i codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente chiusi, considerato che in molti casi è stata ottenuta la deroga da parte della Prefettura; (...);”;*

CONSIDERATO che tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 e che qualsiasi scelta del Comune che contempra riduzioni tariffarie maggiori rispetto al livello minimo previsto nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dall’Ente, purché all’interno delle scelte di agevolazione effettuate ricadano le utenze non domestiche previste dagli allegati alla delibera in esame;

CONSIDERATO tuttavia che le riduzioni/agevolazioni in questione siano da considerarsi “episodiche”, da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria;

CONSIDERATO, altresì, che, nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19, sono intervenuti diversi provvedimenti legislativi che, ai fini del contenimento del contagio e della salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica, hanno disposto, in date e momenti diversi a seconda dell’andamento della curva epidemiologica, la sospensione di svariate attività produttive presenti nel territorio comunale;

RITENUTO opportuno, pertanto, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti sia il “minimo regolatorio” stabilito da ARERA con deliberazione n. 158/2020 introdurre le seguenti agevolazioni “episodiche” a carico del bilancio comunale:

- agevolazione forfettaria del 35% sulla parte variabile della tariffa (al netto delle altre riduzioni applicate) per tutte le utenze non domestiche ad esclusione di quelle ricomprese negli allegati di cui ai DPCM 11.03.2020 e 22.03.2020 in quanto attività che in misura minore rispetto alle altre hanno risentito degli effetti negativi del periodo emergenziale, senza modificare il coefficiente Kd delle utenze beneficiarie – fatto che implicherebbe, altrimenti, la modifica di tutte le altre tariffe e l’impossibilità di conferma delle tariffe 2019;
- per le categorie dei mercati n. 16 (non alimentari) e n. 29 (alimentari) agevolazione in base ai giorni di effettiva sospensione come già previsto dalla deliberazione G.C. n. 63 del 26.03.2020 sia per la parte fissa che per la parte variabile;

OSSERVATO, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l’epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche

interessate dai predetti provvedimenti;

CONSIDERATO che l'importo derivante dalla concessione delle agevolazioni TARI di cui al paragrafo precedente stimato sulla base della simulazione effettuata dal gestore Alia con riferimento ai dati del 2019, ammonta in Euro 125.000,00, stanziati nel bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2020 con la variazione di assestamento generale di bilancio (art. 175 c.8 Tuel) intervenuta in questa stessa seduta consiliare e finanziati come segue:

- € 66.875,46 risorse proprie di bilancio (derivanti dalle operazioni relative all'indebitamento-rinegoziazioni/sospensioni- e dal trasferimento ministeriale per funzioni fondamentali art. 106 DL 34/20209),
- € 58.124,54 applicazione avanzo disponibile come da rendiconto 2019 approvato con deliberazione C.C. n. 40/2020;

VISTE le date relative alle scadenze della bollettazione TARI 2020 stabilite alle deliberazioni C.C. n. 34/2020 e n. 43/2020;

RICORDATO, inoltre, che a partire dall'anno 2020 è mutata la disciplina in tema di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di entrate locali, e che in particolare l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che *“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

ACQUISITO il parere n. 92 del 23.07.2020 da parte dell'Organo di Revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa *“Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane”* all'interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa *“Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane”* all'interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere positivo in data 27.07.2020 da parte della I Commissione Consiliare, denominata *“Programmazione e Controllo, Innovazione, Affari Generali, Bilancio e Tributi”*;

DATO ATTO che il verbale della seduta del Consiglio Comunale sarà redatto a cura del personale della segreteria comunale, settore Affari Generali, con il coordinamento e il controllo del Segretario Comunale;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono quelli risultanti dalla tabella di seguito riportata:

Votazione	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella	P	
Gorgerino Antonella		AG
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia		A
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene	P	
Pilastri Leonardo	P	
Porciani Gianmarco	P	
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo		A

DATO ATTO della votazione resa nei modi e forme di legge, che ha l'esito sotto riportato:

Presenti	Astenuiti	Votanti	
		Favorevoli	Contrari
14	2 (Ramello, Testai)	12	3 (Cordone, Pilastri, Porciani)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:

1. di avvalersi per l'anno 2020 della deroga concessa dall'art. 107, quinto comma, del DL 18/2020: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;
2. di approvare le tariffe TARI 2020 e i relativi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nella stessa misura di quelle approvate per l'anno 2019 con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2019;
3. di adottare, conseguentemente a quanto previsto al punto precedente, il piano finanziario TARI 2020 del comune di Fucecchio entro il 31.12.2020, con eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, da poter ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021, come stabilito dall'art. 107, comma 5, del citato D.L. 17.03.2020 n. 18;
4. di confermare le riduzioni/agevolazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche già stabilite con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2019 per l'anno 2019 (ad esclusione delle agevolazioni previste per gli esercizi commerciali localizzati nell'area interessata dai lavori di riqualificazione di Piazza Montanelli - punto 7 della deliberazione

sopra citata, in quanto vevoli esclusivamente per il 2019), precisando che le stesse sono in linea con le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.04.2020;

5. di stabilire, in conformità con quanto deliberato per l'anno 2019 e al Regolamento comunale TARI, particolari riduzioni tariffarie di carattere economico sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:

- nucleo familiare con indicatore ISEE fino a euro 5.000,00: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
- nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra euro 5.001,00 e euro 10.000,00: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;

Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 31 dicembre 2020, termine perentorio;

6. applicare alle Utenze Non Domestiche TARI anno 2020 la seguente agevolazione legata all'emergenza Covid19 a carico del bilancio comunale:

- agevolazione forfettaria del 35% sulla parte variabile della tariffa (al netto delle altre riduzioni applicate) per tutte le utenze non domestiche ad esclusione di quelle ricomprese negli allegati di cui ai DPCM 11.03.2020 e 22.03.2020 in quanto attività che in misura minore rispetto alle altre hanno risentito degli effetti negativi del periodo emergenziale, senza modificare il coefficiente Kd delle utenze beneficiarie – fatto che implicherebbe, altrimenti, la modifica di tutte le altre tariffe e l'impossibilità di conferma delle tariffe 2019;
- per le categorie dei mercati n. 16 (non alimentari) e n. 29 (alimentari) agevolazione in base ai giorni di effettiva sospensione come già previsto dalla deliberazione G.C. n. 63 del 26.03.2020 sia per la parte fissa che per la parte variabile;

7. di quantificare l'importo derivante dalla concessione delle agevolazioni TARI di cui al punto precedente stimato sulla base della simulazione effettuata dal gestore Alia con riferimento ai dati del 2019 in euro 125.000,00, stanziati nel bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2020 con la variazione di assestamento generale di bilancio (art. 175 c.8 Tuel) intervenuta in questa stessa seduta consiliare e finanziati come segue: euro 66.875,46 risorse proprie di bilancio (derivanti dalle operazioni relative all'indebitamento -rinegoziazioni/sospensioni- e dal trasferimento ministeriale per funzioni fondamentali art. 106 DL 34/2020) e euro 58.124,54 applicazione avanzo disponibile come da rendiconto 2019 approvato con deliberazione C.C. n. 40/2020;

8. di dare atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 654 della legge 147/2013, la previsione di entrata derivante dall'applicazione della presente deliberazione assicura l'integrale copertura dei costi di gestione;

9. di dare atto che le spese e le entrate relative al servizio sono stanziati nel bilancio di previsione 2020-2022 sia nella parte entrata, che nella parte spesa;

10. di specificare che la riscossione del tributo avverrà tramite F24;

11. di prendere atto delle scadenze relative alla bollettazione TARI 2020 di cui alle deliberazioni C.C. n. 34/2020 e n. 43/2020, di seguito richiamate per maggiore comprensione:

- scadenze TARI anno 2020 utenze domestiche:
 - prima rata in acconto: di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di Tari 2019, con scadenza entro il 10 luglio 2020;

- seconda rata in acconto: di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di Tari 2019 con scadenza entro il 15 settembre 2020;
 - terza rata a saldo: calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con il meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza 2 dicembre,
 - eventuale conguaglio: sull'effettiva situazione 2020, sarà effettuato nella prima fatturazione utile dell'anno 2021;
 - scadenze TARI anno 2020 utenze non domestiche:
 - prima rata in acconto: di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2019, con scadenza entro il 15 settembre 2020;
 - seconda rata in acconto: di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di Tari 2019 con scadenza entro il 31 ottobre 2020;
 - terza rata a saldo: calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con il meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza 2 dicembre 2020,
 - eventuale conguaglio: sull'effettiva situazione 2020, sarà effettuato nella prima fatturazione utile dell'anno 2021;
12. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA);
13. di dare atto che la presente deliberazione:
- acquista efficacia dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, le cui modalità di pubblicazione sono indicate nella Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019, ai sensi del Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 art. 13. comma 15 ter, come modificato dall'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58;
 - con effetto dal 1° gennaio dell'anno di adozione se pubblicata nella sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno;
14. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate tributarie, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:
- trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;
 - pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della deliberazione, qui in esame;
 - trasmissione al soggetto affidatario della gestione TARI;
15. allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
16. allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere espresso dall'Organo di Revisione Economico Finanziario;

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata, per quanto sopra ricordato l'urgenza di adottare le aliquote e agevolazioni TARI 2020 al fine di procedere alla emissione degli avvisi di scadenza della Tari 2020; con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

Presenti	Astenuti	Votanti	
		Favorevoli	Contrari
14	2 (Ramello, Testai)	12	3 (Cordone, Pilastri, Porciani)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Marco Padovani

Il Segretario Generale
Simone Cucinotta